



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM

Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 15/20

Dec. n. 15/20

Il giorno 16 dicembre 2020 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

RIVI MARCO, nato il 12.09.1988 a Scandiano (RE) e residente in *omissis*, tesserato 2020 col M.C. "CASTELLARANO - ASD" con tessera n° 20047919 e licenza BK n.W03404;

incolpato di:

«violazione dell'art. 8 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, con commenti pubblicati sul social network Facebook e visibili a tutti, ledeva gravemente la dignità, il decoro ed il prestigio della Federazione Motociclistica Italiana e dei suoi organi direttivi centrali. In particolare, con un post visibile a tutti, pubblicato il 30 agosto u.s. sulla propria bacheca Facebook, si esprimeva in questi termini nei confronti della Federazione Motociclistica Italiana:

“C'è chi vince sul campo e chi in ufficio, complimenti a fmi e offroad proracing, patetici e pagliacci, ormai nel 2020 certi comportamenti antisportivi sono di una bassezza indescrivibile, io non vincerò sicuramente il campionato, ma voi avete perso a prescindere.”. Nei commenti al post pubblicato accusava inoltre la FMI di avere “pilotato” la vittoria di un altro pilota a suo discapito, con la seguente affermazione: **“ in pratica non ero ben voluto, doveva vincere un altro, il cocchino della federazione, quindi hanno deciso di cambiare data a una gara per rendere impossibile la mia presenza”** (circostanza questa assolutamente non vera atteso che lo spostamento di data era stato adottato per altri motivi e, peraltro, ritualmente pubblicato in data 22 luglio sul calendario federale e in data 19 luglio dal Promoter Team in un comunicato stampa). ».

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 3 novembre 2020, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di RIVI Marco al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe.

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 3.11.2020, a mezzo del quale veniva disposta la citazione del predetto all'udienza del 01.12.2020, con notifica al deferito regolarmente effettuata a mezzo pec.

A causa della emergenza da covid -19 l'udienza veniva differita al 16 dicembre 2020.

In pari data, assente il deferito, il Presidente del Tribunale Federale dichiarava l'apertura del dibattimento: in sede di discussione finale il Procuratore federale formulava le proprie conclusioni chiedendo applicarsi la sanzione del ritiro

della tessera e della licenza per mesi 4 (quattro).

Il Tribunale si pronunciava come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza in giorni 10.

Motivazione

La responsabilità del deferito appare evidente a disamina delle evidenze acquisite in sede di udienza dibattimentale.

Osserva questo Tribunale, come le espressioni riportate in rubrica, contenute in parte nel post pubblicato dal Rivi in data 30 agosto 2020 sulla pagina del proprio profilo facebook, e in parte nei commenti intercalati al trend di discussione innescatosi sul predetto post, oltre a risultare palesemente sconvenienti, integrano pienamente gli estremi dell'illecito contestato in rubrica.

Ed invero, i comportamenti di asserita "bassezza" denunciati dal deferito, si rendono esplicitamente correlati ad una variazione di calendario inerente il campionato italiano E – Bike Cross FMI edizione 2020, a dire del Rivi essendo stata l'anticipazione dell'appuntamento in programma sul circuito di Bovolenta, dal 30 al 29 agosto 2020, architettata al solo scopo di escluderlo facilitando altri partecipanti alla competizione, avendo esso Rivi appreso di tale anticipazione solo in fase di preiscrizione alla gara.

Quanto risulta del tutto inveritiero, essendo state pienamente rispettate tutte le procedure previste per la comunicazione delle variazioni di calendario, comunque ispirate da esigenze organizzative e non certo dalla finalità di favorire l'uno o l'altro dei partecipanti al campionato.

Ciò per cui le insinuazioni del Rivi, gravemente lesive della reputazione degli organi federali e degli altri tesserati partecipanti al campionato E – Bike Cross, non possono derubricarsi a mero sfogo, come si intenderebbe nel contesto della lettera di parziale respiscenza del 07.09.2020, pervenuta in Federazione in esito all'informativa dell'intenzione di procedere al deferimento.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, e in conformità alle richieste

formulate dal Procuratore Federale, si rende applicabile al deferito la sanzione del ritiro della tessera e consequenzialmente della licenza per un periodo di mesi 4 (quattro).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 8, 29, 45 comma 2 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara :

RIVI MARCO, nato il 12.09.1988 a Scandiano (RE) e residente in *omissis*, tesserato 2020 col M.C. "CASTELLARANO - ASD" con tessera n° 20047919 e licenza BK n.W03404; **responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 4 (quattro).**

Fine pena 16 aprile 2021.

Depositata l'11 gennaio 2021

<p>Avv. Claudio Fiorentino Giudice estensore</p> 	<p>Avv. Luigi Musolino PRESIDENTE T. F.</p> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il presente provvedimento sia comunicato a:

Rivi Marco;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale;
Gruppo Ufficiali Esecutivi;
Gruppo Commissari di Gara;
Ufficio Tesseramento;
Ufficio Licenze;
Ufficio Fuoristrada;
Co. re. Emilia Romagna;
Motoclub di appartenenza del medesimo;
Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.

dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.